

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 266-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 12 marzo 1959

modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 6 giugno 1961 (V. Stampato n. 974)

d'iniziativa del senatore ZOLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 GIUGNO 1961

**Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto
e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Insegnamento della scienza delle finanze nella
Facoltà di scienze politiche**

Articolo unico.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in Scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Insegnamento della scienza delle finanze e
delle istituzioni di diritto e di procedura
penale nella Facoltà di scienze politiche**

Art. 1.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in Scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
« Scienza delle finanze ».

decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

- 1) « Scienza delle finanze »;
- 2) « Istituzioni di diritto e di procedura penale ».

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica nei confronti degli studenti che si iscrivano alla Facoltà di scienze politiche a far tempo dall'anno accademico 1961-62.